



SENT. N. 11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, Consigliere

Dott. Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. **23979** del registro di segreteria,

su ricorso promosso da:

- | | |
|------------|----------------|
| 1. A.M. | <i>omissis</i> |
| 2. B.E. | <i>omissis</i> |
| 3. B.R. | <i>omissis</i> |
| 4. B.M. | <i>omissis</i> |
| 5. B.M. | <i>omissis</i> |
| 6. B.M. | <i>omissis</i> |
| 7. B.M. | <i>omissis</i> |
| 8. B.L. | <i>omissis</i> |
| 9. C.P. | <i>omissis</i> |
| 10. C.C. | <i>omissis</i> |
| 11. C.N. | <i>omissis</i> |
| 12. C.G. | <i>omissis</i> |
| 13. D.M.M. | <i>omissis</i> |
| 14. F.D. | <i>omissis</i> |

	15. G.G.P.	<i>omissis</i>
	16. G.C.G.	<i>omissis</i>
	17. L.P.	<i>omissis</i>
	18. M.D.	<i>omissis</i>
	19. M.A.	<i>omissis</i>
	20. M.S.	<i>omissis</i>
	21. M.G.	<i>omissis</i>
	22. M.G.	<i>omissis</i>
	23. M.G.	<i>omissis</i>
	24. N.L.	<i>omissis</i>
	25. P.L.	<i>omissis</i>
	26. P.G.	<i>omissis</i>
	27. P.R.	<i>omissis</i>
	28. P.A.	<i>omissis</i>
	29. P.R.	<i>omissis</i>
	30. R.A.	<i>omissis</i>
	31. R.F.	<i>omissis</i>
	32. R.M.G.	<i>omissis</i>
	33. S.G.	<i>omissis</i>
	34. S.V.G.	<i>omissis</i>
	35. T.C.	<i>omissis</i>
	36. T.S.F.	<i>omissis</i>
	37. V.R.	<i>omissis</i>
	38. V.D.	<i>omissis</i>
	tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso	
	- pag. 2 di 8 -	

	introduttivo del giudizio, dall' Avv. Matteo Pavanetto (cod. fisc.	
	PVNM771S13D705E) del foro di Forlì, indirizzo PEC	
	matteo.pavanetto@ordineavvocatiforlicesena.eu, e numero di fax	
	0543.091798, e con elezione di domicilio presso e nello studio del patrocinatore	
	in Forlì, Viale Bolognesi n. 12, in funzione del ricorso introduttivo del giudizio	
	proposto	
	avverso:	
	- l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale	
	rappresentante <i>pro-tempore</i> , P.IVA 02121151001, con sede legale in Roma, via	
	Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv.	
	Silvia Zecchini e Franca Borla, PEC: avv.silvia.zecchini@postacert.inps.gov.it	
	e avv.franca.borla@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in Torino,	
	alla Via Arcivescovado n. 9, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio	
	Dott. Roberto Fantini in Fiumicino (RM) rep. 37875, Racc. 7313 del 22 marzo	
	2024;	
	per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla rivalutazione della pensione e	
	conseguente illegittimità della riduzione dei coefficienti di rivalutazione della	
	pensione, introdotta con la Legge finanziaria n. 197/22 art. 1, cc. 309 e 310, ed	
	attuata con le determinazioni-decurtazioni assunte dall'INPS con gli accrediti	
	delle somme pensionistiche a far data dal 1° gennaio 2023, con vittoria di	
	onorari e spese;	
	Uditi, nella pubblica Udienza del 21 gennaio 2026, il relatore Consigliere Dr.	
	Luigi GILI, l'Avvocato Silvia ZECCHINI per l'INPS, nessuno comparso per i	
	ricorrenti;	
	Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;	
	- pag. 3 di 8 -	

	Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio	
	1934 nr.1214;	
	Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14	
	gennaio 1994 nr. 19;	
	Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20	
	dicembre 1996 nr. 639;	
	Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;	
	Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al	
	Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;	
	<i>Ritenuto in</i>	
	FATTO	
	I ricorrenti chiedono che sia loro riconosciuto il diritto alla integrale	
	rivalutazione del trattamento pensionistico nel periodo 2023-2024, con la	
	condanna dell’ente previdenziale al pagamento della differenza tra le somme	
	percepite e gli importi integralmente rivalutati, oltre al risarcimento del danno.	
	Più in particolare, con il ricorso in esame i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare	
	illegittime e, occorrendo, annullare tutte le ritenute/riduzioni effettuate ai sensi	
	dell’art. 1, commi 261-268, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e di tutti i relativi	
	atti e provvedimenti, posti in essere per effettuare le ritenute medesime;	
	rideterminare, conseguentemente, il trattamento pensionistico, spettante a	
	decorrere dall’1.1.2019 nella sua interezza e senza alcuna illegittima	
	decurtazione; condannare l’ente erogatore del trattamento pensionistico alla	
	restituzione di tutte le somme illegittimamente ed indebitamente trattenute, con	
	la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a decorrere dalla data di ciascuna	
	trattenuta alla data di effettiva restituzione; con il favore delle spese.	
	- pag. 4 di 8 -	

Si è costituito in giudizio l'INPS, contestando la fondatezza del ricorso, ritenendo insussistenti i profili di illegittimità costituzionale e sul piano del diritto sovranazionale prospettati dalle controparti.

In particolare, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, l'intervento sulla perequazione non avrebbe, secondo l'ente previdenziale, l'effetto di paralizzare o di sospendere a tempo indeterminato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche quelli di importo più elevato, operando un raffreddamento con indici gradualmente e proporzionati che non si scontrano con il principio di ragionevolezza, tali anche da non configurare un prelievo tributario con possibile violazione dell'art. 3 Cost.

Con riferimento alla durata della misura ed alla sentenza n. 234/2020 della Corte costituzionale, l'Istituto previdenziale resistente puntualizza che il legislatore ha pienamente rispettato la proiezione triennale della manovra di finanza pubblica, costituente un parametro di accertamento dell'illegittimità costituzionale delle normative di settore, secondo i precedenti arresti del Giudice delle leggi, poiché la misura riduttiva opera per il solo periodo 2023-2024.

Riscontrata, infine, la corretta applicazione delle percentuali perequative in favore dei ricorrenti, l'INPS concludeva per il rigetto del ricorso.

Questo Giudice, con ordinanza, adottata all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025, ha disposto la sospensione del giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale prospettate in ricorso, questione già sollevata da varie Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti.

Questo Giudice ha fissato, quindi, ai fini della prosecuzione del giudizio, il

	termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione	
	della Corte costituzionale sulle predette questioni.	
	In data 13 gennaio 2026 la difesa dei ricorrenti ha depositato una nota con la	
	quale si richiede una declaratoria di intervenuta estinzione del giudizio per	
	mancata riassunzione del procedimento, con integrale compensazione delle	
	spese.	
	A seguito dell’udienza del 21 gennaio 2026, le parti presenti hanno concluso	
	come da verbale.	
	Quindi, il giudizio è stato definito ed è stata data lettura del dispositivo, ai sensi	
	dell’art. 167 c.g.c.	
	<i>Ritenuto in</i>	
	DIRITTO	
	1. Le questioni di legittimità costituzionale, prospettate nel presente giudizio,	
	sono state vagliate dalla Corte costituzionale con sentenza n. 19/2025 della	
	Corte costituzionale, depositata in data 14 febbraio 2025, pubblicata in G.U. n.	
	8 del 19 febbraio 2025.	
	2. Va rilevato che, cessata – a seguito della pubblicazione della predetta	
	sentenza - la causa di sospensione e non presentata dalle parti alcuna istanza di	
	prosecuzione, ai sensi dell’art. 107, comma 1, c.g.c., entro il termine perentorio	
	di tre mesi da tale data, il giudizio deve dichiararsi estinto, ai sensi dell’art. 111,	
	comma 1, c.g.c.	
	3. Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, deve essere dichiarata	
	l’estinzione del giudizio.	
	Spese compensate, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c., nonché tenuto conto	
	della complessità e novità delle questioni coinvolte nella fattispecie in esame.	
	- pag. 6 di 8 -	

	P Q M	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, in composizione	
	monocratica, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando nel	
	giudizio in esame,	
	DICHIARA	
	l'estinzione del giudizio.	
	COMPENSA	
	integralmente le spese.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.	
	Il Giudice	
	Consigliere dott. Luigi GILI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 22/01/2026	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta	
	l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e,	
	se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.	
	Torino, <i>data della firma digitale</i>	
	Il Giudice	
	Consigliere dott. Luigi GILI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	- pag. 7 di 8 -	

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs.

30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri

dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 22/01/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente